



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 81 DEL 23 DICEMBRE 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 dicembre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE;
- Avv. Carlo	ROTUNDO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.18 della Società A.S.D. ATLETICO VENA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 12.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Atletico Vena – San Calogero* dell'8.11.2015 - Campionato 2^Categoria -, squalifica del calciatore NICOLINO Antonio fino al 12.2.2016, squalifica del calciatore CAMPISI Alfonso fino al 12.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l'arbitro a chiarimenti;

ritenuto che dal rapporto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso della odierna seduta risulta in maniera chiara ed inequivoca che a seguito dell'infortunio occorso al 34' del secondo tempo a Musso Pasqualino, il direttore di gara, dopo aver atteso circa cinque minuti, veniva informato dallo stesso giocatore infortunato e dai dirigenti della Società Atletico Vena che il calciatore non era più in grado di riprendere in giuoco.

Sicchè, constatato che la Società Atletico Vena aveva esaurito le sostituzioni ed era rimasta in sei giocatori effettivi, avendo subito quattro provvedimenti di espulsione, il direttore di gara era costretto a sospendere definitivamente la gara non sussistendo le condizioni per la prosecuzione.

Il reclamo, nel quale si sostiene che l'arbitro sospendeva la gara senza che il calciatore infortunato riprendesse la gara, è infondato.

Considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;

P.Q.M.

rigetta il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara *Atletico Vena – San Calogero* dell'8.11.2015 e dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante in considerazione del parziale accoglimento dello stesso reclamo nella seduta del 30.11.2015 avendo ridotto le squalifiche inflitte ai calciatori NICOLINO Antonio e CAMPISI Alfonso.(C.U. 70 del 2.12.2015)

RECLAMO n. 28 della Società A.S.D.AMARONI 08

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 26.11.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Sporting Catanzaro Lido – Amaroni 08* del 21.11.2015 - Campionato 2^Categoria -, ammenda di € 100,00, squalifica del calciatore BERNASCHINO Antonio fino al 31 MAGGIO 2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 25 gennaio 2016;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 25 GENNAIO 2016.

RECLAMO n.29 della Società G.S. ANTONIMINA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.72 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *G.S. Antonimina – A.S.D. Real* del 29.11.2015 - Campionato 1^Categoria -, ammenda di € 160,00, squalifica dell'allenatore ALIA Giuseppe fino al 03 DICEMBRE 2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale della Società reclamante;

rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 25 gennaio 2016;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 25 GENNAIO 2016.

RECLAMO n. 30 della Società A.S.D.SEMINARA CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n.31 del 3.12.2015 (punizione sportiva della perdita della gara *Seminara Calcio – Rosarno Calcio* del 15.11.2015 - Campionato 3^Categoria -, penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica del calciatore LIGATO Daniele (Real Melicucco) fino al 2 MARZO 2016, squalifica del calciatore DELMIRO Ferdinando fino al 2 FEBBRAIO 2016, inibizione del dirigente accompagnatore ufficiale della Società ARTUSO Marco Domenico fino al 2 MARZO 2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

rilevato che nella seduta odierna, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara de qua per la seduta del 25 gennaio 2016;.

P.Q.M.

rimanda ogni decisione in esito alla disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 25 GENNAIO 2016.

RECLAMO n.31 della Società S.C.D. DIGIESSE PRAIA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.21 SGS del 10.12.2015 (ammenda di € 25,00, squalifica del calciatore TARANTINO Antonio Pio fino al 13.3.2016, squalifica del calciatore IDA Giacomo fino al 9.2.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante;

ritenuto che la sanzione pecuniaria non è impugnabile, ai sensi dell'art.45, comma 3, lett.d del CGS;

che alla stregua degli atti ufficiali vanno diversamente valutati i fatti ascritti dal provvedimento impugnato al calciatore TARANTINO Antonio Pio, espulso per doppia ammonizione, poiché dal referto non risulta né il comportamento offensivo e minaccioso, né il tentativo di aggressione, non rinvenendosi atti idonei diretti in modo non equivoco all'aggressione fisica, che palesano l'intento del soggetto di colpire l'arbitro;

che IDA' Giacomo, nel supplemento di rapporto è stato riconosciuto responsabile di un atto di modesta protesta e di minaccia contro l'arbitro;

P.Q.M.

-dichiara inammissibile l'impugnazione avverso la sanzione pecuniaria;

-in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica comminata al calciatore TARANTINO Antonio Pio fino al 28 DICEMBRE 2015;

-riduce la squalifica comminata al calciatore IDA Giacomo fino al 20 GENNAIO 2016;

-dispone accreditare la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.32 della Società U.S. SERRASTRETTA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 10.12.2015 (squalifica del calciatore TALARICO Natalino fino al 15.4.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che il reclamo è sottoscritto dal dirigente Gallo Pierluigi, il quale risulta inibito fino al 21.12.2015;

visto l'art.19, comma 2, del C.G.S.;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.33 della Società POL.ISOLA CAPO RIZZUTO SSD

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.78 del 17.12.2015 (squalifica dell'allenatore MESITI Girolamo fino al 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

ritenuto che dal rapporto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a Mesiti Girolamo;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta al Signor MESITI Girolamo fino al 13 GENNAIO 2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi